NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 31

Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione

La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:

a) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta′ superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di eta′ superiore a 20 anni;

c) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta′ inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di eta′ superiore a 20 anni. Si prescinde dai requisiti dell′eta′ del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta′ fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro. Perde altresi′ il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze. Ove si tratti della vedova, essa ha pero′ diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all′ammontare di una annualita′ della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilita′.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, non più in vigore dal 3 agosto 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	II — Il trattamento di previdenza
Capo	II — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-31-esclusione-del-coniuge-superstite-dal-diritto-a-pensione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it